

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

83° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto» (1177-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	4
FERRARA SALUTE (PRI), relatore alla Commissione	2,4
PUPPI (PCI)	3,4
SPITELLA (DC)	5
ULIANICH (Sin. Ind.)	2,3

«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	5, 6, 7 e <i>passim</i>
AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	8

SCOPPOLA (DC)	Pag. 7
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	6, 7

I lavori hanno inizio alle ore 10.10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto» (1177-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti

7^a COMMISSIONE

83° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1986)

od associazioni di culto», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Ferrara Salute di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ci viene restituito dalla Camera dei deputati con due modifiche, delle quali una ha un qualche rilievo, l'altra riguarda soltanto un aspetto formale e cioè lo slittamento di un anno del finanziamento, il che deriva dal fatto che spesso approviamo delle leggi con notevole ritardo rispetto alle scadenze in esse fissate.

Per quanto concerne la modifica più rilevante, devo solo osservare che, per richiesta della Commissione affari costituzionali della Camera, l'articolo 2, che nella dizione approvata dal Senato al primo comma recitava: «Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico», è tornato dalla Camera emendato nel senso che l'espressione «riconosciuti dallo Stato» è stata soppressa. Pertanto, possono ricevere contributi gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti o ad associazioni di culto che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico. Al riguardo, devo dire che non ho avuto modo di ricostruire le ragioni per cui la I Commissione della Camera ha posto questa condizione alla Commissione di merito per l'approvazione del disegno di legge; sottolineo soltanto che non è stata un'iniziativa dell'VIII Commissione bensì della I.

Per il resto il testo del disegno di legge è rimasto invariato, tranne — come ho già detto — l'articolo 4, che prevede lo slittamento di un anno del finanziamento, per cui la spesa annua di 400 milioni decorre dal 1986 e si riferisce agli anni 1986, 1987 e 1988.

Ciò detto, sembrandomi nettamente prevalente l'interesse al varo rapido di questo provvedimento e d'altra parte trovandoci di fronte ad un emendamento che deriva dal giudizio della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, che quindi attiene ad una sfera che non ci riguarda direttamente (e che in un certo senso dobbiamo subire), propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Comunico che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul provvedimento. Per quanto riguarda poi la modifica apportata all'articolo 2, ricordo che l'espressione «culti riconosciuti dallo Stato» ricorre spesso nella nostra legislazione sui rapporti tra Stato e Chiesa, ma con un intento restrittivo. Pertanto, la formula proposta dalla I Commissione della Camera è più laica, e quindi, a mio giudizio, preferibile.

Ciò premesso, dichiaro aperta la discussione generale.

ULIANICH. Signor Presidente, considerato nel suo insieme questo disegno di legge merita approvazione. Per quel che riguarda però l'articolo 2 devo dire che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati destano in me qualche perplessità. Innanzi tutto perchè in ordine agli enti ecclesiastici è in corso un'intesa derivante dal Concordato, ed allora io mi chiedo se tutti gli enti ecclesiastici siano quelli qui richiamati e se non si duplichi un discorso che dovrebbe essere affrontato sul piano dell'intesa. Vorrei inoltre soffermarmi sul primo comma dell'articolo 2 dove si dice: «ad istituti o associazioni di culto». Ritengo che il «di culto» sia attribuito anche ad «istituti» perchè è ovvio che altrimenti il sostantivo non avrebbe senso. Ma io non conosco istituti di culto, bensì istituti con carattere religioso (per esempio la facoltà teologica valdese) e pertanto mi chiedo: se la facoltà teologica valdese possedesse un archivio — e di fatto lo possiede — potrebbe usufruire dei contributi previsti dall'articolo 2? Alla lettera no, perchè di fatto non è un ente ecclesiastico, nè un'associazione di cul-

7^a COMMISSIONE83^o RESOCONTO STEN. (22 maggio 1986)

to, nè un istituto di culto, ma un istituto di ricerca religiosa. La dizione a mio avviso è inadeguata a coprire le categorie da ammettere al finanziamento per gli archivi privati. Inviterei pertanto il relatore a tentare di modificare la dizione dell'articolo 2 se ritiene veritiere le mie indicazioni.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire al senatore Ulianich che non possiamo rimettere in discussione quello che la nostra Commissione ha già approvato e che la Commissione Istruzione della Camera ha confermato; non possiamo, per esempio, dibattere sull'espressione «enti ecclesiastici» perchè essa ricorreva già nel testo approvato.

ULIANICH. È vero che possiamo intervenire solo dove il testo è stato variato, ma la variazione non è ininfluente ai fini del significato da attribuire a tutto il contesto.

PRESIDENTE. Secondo me non è possibile. La variazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento consiste nell'eliminazione della frase «riconosciuti dallo Stato». A proposito di tale eliminazione, vorrei pregare il senatore Ulianich di rammentare che nell'articolo 20 della nostra Costituzione si legge: «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». La modifica dell'articolo 2 operata dai nostri colleghi della Camera sembra ispirata alla medesima *ratio* dell'articolo 20 della Costituzione; il dire «culti riconosciuti dallo Stato» costituisce una limitazione che l'articolo 20 proibisce.

PUPPI. Ho l'onore di dichiarare il consenso del Gruppo comunista al testo del disegno di legge, così come è pervenuto dalla Camera dei deputati; pur non mancando motivi di perplessità, sollevati anche dal senatore Ulianich, ritengo che i chiarimenti del Presidente siano soddisfacenti. Vorrei tuttavia soffermarmi qualche minuto sul grave problema della disapplicazione della normativa

vigente in materia di tutela degli archivi privati.

Al terzo comma dell'articolo 1 si fa riferimento agli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che indica una serie di impegni per i privati, proprietari o detentori di archivi. Si tratta di obblighi che sappiamo ampiamente disattesi, anche perchè i sovrintendenti archivistici si trovano spesso nell'impossibilità concreta di far rispettare veramente le norme più significative previste dal decreto presidenziale. Potrei citare innumerevoli esempi di siffatto nodo preoccupante e a volte irresolubile, e sono ben lieto che il Sottosegretario sia presente. Mi si consenta solo di ricordare, a titolo di prova, l'archivio degli Obizzi giacente nella villa del Cataio presso Battaglia, composto da migliaia di documenti, di cui possediamo fortunatamente un inventario compilato a cura di una benemerita cartista dell'archivio di Stato di Padova, quando questo materiale, negli ultimi anni della guerra, fu momentaneamente depositato presso il museo civico di tale città. Si tratta di un archivio di immensa importanza non solo per la storia locale, ma anche perchè abbraccia sei o sette secoli di storia italiana ed europea. Non si sa chi abbia cura della sua conservazione, poichè è tenuto sotto chiave ed è inaccessibile — a dispetto della legge — anche all'attuale sovrintendente archivistico del Veneto.

Mi premeva sollevare il problema, anche se so che dovremo affrontarlo in altra sede e in altra occasione, e ringrazio il Presidente di avermi consentito di prospertarlo.

Tuttavia, prima di concludere, vorrei segnalare il punto *b*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 che fa riferimento agli obblighi per il privato e che è richiamato nel nostro disegno di legge. Il legislatore evidentemente ignora cosa significhi fare uso di un archivio quando rimette alla scelta del privato i modi della consultazione, alludendo financo a modi di consultazione esclusivamente fotografica.

PRESIDENTE. Questa è una lacuna anche dei nostri procedimenti amministrativi. I so-

7^a COMMISSIONE

83° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1986)

vrintendenti dovrebbero operare per l'effettiva osservanza dell'articolo 38; probabilmente non lo fanno. Certamente possiamo prendere in considerazione la possibilità e l'opportunità di predisporre norme più stringenti, ma se poi i sovrintendenti lasciano correre ciò costituisce un limite ai nostri interventi.

PUPPI. Ringrazio nuovamente di cuore il Presidente per avermi dato l'opportunità di porre una questione che coinvolge anche la dispersione del materiale archivistico. A tale riguardo, anzi, debbo rammentare che, tra l'altro, in seguito al terremoto del Friuli, interi patrimoni archivistici sono andati dispersi sul mercato antiquario e mi è capitato di vedere oggetti facenti parte di quei beni preziosi anche presso case d'asta in America.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sulle osservazioni fatte dal collega Puppi.

Per fortuna nel disegno di legge è previsto che la concessione del contributo venga condizionata all'osservanza degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963. D'altra parte ha ragione il Presidente quando dice che i sovrintendenti dovrebbero esercitare i dovuti controlli, però non è neanche giusto scaricare su un'amministrazione civile tutta la responsabilità di simili controlli che si rifanno anche alle norme previste nel codice civile. Dovranno comunque essere esplicitati per legge ulteriori poteri di cui sarà titolare il Ministero dei beni culturali e ambientali.

Per quanto concerne le osservazioni del senatore Ulianich, come osservava anche il senatore Spitella, credo che, a meno di non voler dare un'interpretazione assolutamente restrittiva della lettera della legge, il caso dell'archivio della facoltà teologica valdese possa tranquillamente essere ricompreso nell'articolo 1 del disegno di legge, ove si parla degli archivi privati, o anche nell'articolo 2,

in quanto non c'è bisogno di un'interpretazione estensiva a tale riguardo ma solo di un'interpretazione ragionevole.

Non possiamo più intervenire sulle parti del provvedimento non modificate dalla Camera, ma possiamo augurarci che l'autorità competente segua l'interpretazione più ragionevole delle norme, ossia quella che comprende i vari archivi appartenenti a privati o ad istituti di culto. Confermo pertanto la mia proposta di approvare il disegno di legge al nostro esame nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alla proposta del relatore ed invito pertanto la Commissione a pronunciarsi a favore del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

7^a COMMISSIONE

83° RESOCONTO STEN. (22 maggio 1986)

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1986.

2. Al relativo onere di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti i primi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

SPITELLA. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale» (1293)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

Riprendiamo la discussione, sospesa il 3 aprile.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la discussione su questo provvedimento è stata già iniziata e abbiamo anche ascoltato il parere di vari senatori. Il Governo era stato sollecitato a fornire alcuni dati, ma non è stato in grado di farlo e ci ha spiegato quali difficoltà sono state incontrate. Inoltre il senatore Ulianich aveva richiesto un chiarimento di fondo sull'ordinamento di queste scuole e sulla consistenza dei relativi orari e programmi.

Abbiamo acquisito degli elementi ulteriori dal Collegio del Mondo unito di Duino ed è stata consegnata ai membri della Commissione copia di una lettera inviata dal rettore del Collegio del Mondo unito dell'Adriatico, che mi sembra contenga alcune indicazioni molto importanti. È comunque disponibile presso la segreteria della Commissione la guida generale dei programmi di studio per i diplomi di baccalaureato internazionale, contenente una serie di indicazioni assai dettagliate.

L'obiezione del senatore Ulianich era relativa essenzialmente alla consistenza dell'orario scolastico e allo svolgimento degli studi. Altri colleghi avevano affermato che probabilmente questo tipo di studi è forse più ampio di quelli normalmente seguiti, ma, nonostante ciò, era stata richiesta un'assicurazione più specifica su tale argomento. Mi

sembra, a questo proposito, che i documenti che sono stati distribuiti forniscano chiarimenti anche dal punto di vista quantitativo.

Nel quarto capoverso della prima pagina del promemoria, allegato alla lettera sopraccitata, è scritto: «Per gli esami di diploma si richiede che i candidati presentino sei materie, ciascuna delle quali sia stata generalmente studiata per un periodo di due anni. Almeno tre e non più di quattro di tali materie dovranno essere presentate a livello superiore (LS) e le rimanenti a livello medio (LM). Il programma di livello superiore richiede un minimo di 240 ore di insegnamento; il programma di livello medio richiede un minimo di 150 ore di insegnamento (un'ora uguale a 60 minuti di corso)».

Facendo un piccolo calcolo e ammettendo che le materie di livello superiore siano tre, abbiamo un totale di 720 ore; se poi anche le materie di livello medio sono tre, abbiamo una somma di 450 ore con un totale generale di 1.170 ore.

ULIANICH. Ma perchè ha moltiplicato per tre? Qui si dice che il programma di livello superiore richiede un minimo di 240 ore di insegnamento e quello di livello medio ne richiede 150. Questa è la globalità dei programmi previsti con un totale di 390 ore.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Può darsi che abbia ragione il senatore Ulianich, a me pareva però che il calcolo si dovesse fare materia per materia.

PRESIDENTE. In sostanza, il senatore Ulianich ritiene che l'ammontare globale delle ore di insegnamento sia insufficiente, mentre a me pare viceversa l'opposto. Io ho visitato il collegio di Duino e devo dire che ho avuto l'impressione che i ragazzi siano forse eccessivamente gravati, infatti ricordo che essi lavorano mattina e pomeriggio.

SPITELLA *relatore alla Commissione*. Io interpreto così il comma: per ogni materia studiata a «livello superiore» è previsto un orario annuo di 240 ore; per ogni materia studiata a «livello medio» è previsto un orario di 150 ore.

ULIANICH. Non è interpretabile così, senatore Spitella; infatti nella prima pagina dell'allegato a), inviatoci dal rettore Sutcliffe, si dice solamente: «Almeno tre e non più di quattro di tali materie dovranno essere presentate a livello superiore (LS) e le rimanenti a livello medio (LM). Il programma di livello superiore richiede un minimo di 240 ore di insegnamento; il programma di livello medio richiede un minimo di 150 ore di insegnamento».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Io intendo il programma di ciascuna materia.

ULIANICH. No, il programma è globale, tant'è vero che si dice «di livello superiore» e non ciascuna materia del livello superiore. È tutta qui la materia del contendere.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Ulianich, se lei insiste, chiederemo ulteriori chiarimenti; comunque secondo i miei calcoli i ragazzi sono già impegnati in sei ore di lezioni giornaliere e la riprova della validità di questa tesi la deduco da quello che nell'allegato a), da lei richiamato, è scritto successivamente: «Oltre a presentare le sei materie, ciascun candidato dovrà soddisfare i seguenti requisiti: a) tesina; b) teoria della conoscenza. Frequentare un corso di teoria della conoscenza della durata di almeno 100 ore (un'ora uguale a 60 minuti di corso), in genere nel corso del periodo di preparazione al diploma». Ora, se per la teoria della conoscenza, che è una disciplina in qualche modo complementare, si impegnano 100 ore, mi pare logico che per gli insegnamenti fondamentali del corso superiore si impegnino 240 ore per ogni materia.

ULIANICH. Questa è una supposizione che può essere anche legittima, ma che non emerge dal testo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se esiste questa difficoltà, chiederemo ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ripeto, al riguardo ho un'esperienza diretta perchè mi trovo ad essere

presidente della Commissione nazionale di questi collegi — ogni paese aderente infatti ha la sua commissione nazionale — e quindi ho visitato Duino. Ebbene, devo dire che mi ha molto interessato, senatore Ulianich, soprattutto l'aspetto multiforme dell'attività alla quale si dedicano i giovani del collegio, che si fonda su tre elementi. Il primo è quello relativo all'insegnamento delle materie propriamente dette che sono sei divise in due gruppi, uno di quattro discipline che si studiano a «livello superiore» e l'altro di due che si studiano a «livello medio». Il secondo elemento su cui si basa tale attività è quello dell'insegnamento — cui faceva riferimento il senatore Spittella — della teoria della conoscenza che, se ho ben capito, è un insegnamento di logica nel senso tradizionale. Infine, il terzo elemento, che io considero molto interessante e stimolante, è quello relativo alle attività creative e sociali.

Ebbene, facendo la ricognizione di tutte queste attività, ho potuto constatare che questi giovani hanno una giornata intensa, forse anche troppo.

Quindi, senatore Ulianich, a me pare che il problema non sussiste e vorrei concludere, onorevoli colleghi, con un appello a noi stessi affinché al riguardo si tenga presente che l'esperienza didattica che si sta facendo in questi collegi per il conseguimento del baccalaureato internazionale è un'esperienza molto innovativa, non valutabile secondo i nostri criteri in quanto quella italiana è solamente una scuola di studi intellettuali.

ULIANICH. Signor Presidente, se posso permettermi di rispondere, le mie obiezioni non riguardano assolutamente la validità del collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino perchè anch'io — pure se non direttamente — ho notizia del buon funzionamento di tale istituto. Io mi preoccupo di conoscere il suo ordinamento, perchè nel disegno di legge al nostro esame non si tratta di riconoscere unicamente l'equipollenza del diploma del baccalaureato internazionale ottenuto presso quel collegio, ma anche di quelli conseguiti presso altre istituzioni scolastiche italiane.

Ebbene, in proposito devo dire che, nono-

stante la documentazione pervenutaci, l'ordinamento del collegio di Duino non mi pare chiaro e le perplessità che esistevano mesi fa, relativamente al fatto se le 240 e le 150 ore dovessero ritenersi rispettivamente la somma globale delle ore di insegnamento del livello superiore e del livello medio oppure di ogni singola materia, permangono tuttora. Il documento che ci è pervenuto, infatti, non fa altro che ripetere quanto avevamo già letto in uno dei volumi che il senatore Spittella aveva con sè e che ha avuto la gentilezza di mostrarci. Quindi, il nodo della questione resta tuttora irrisolto, perchè non viene detto con chiarezza che l'ammontare di 240 ore di insegnamento si riferisce a ciascuna materia.

SCOPPOLA. Mi sembra che la preoccupazione del senatore Ulianich non abbia fondamento o almeno non colgo nel testo tale aspetto; quando si dice che le materie da studiare a livello superiore devono essere almeno tre, e non più di quattro, è evidente che le 240 ore sono stabilite per ciascuna materia, poichè non si può fornire una cifra complessiva per un gruppo di materie il cui numero non è determinato. Pertanto ritengo che sia fondata l'argomentazione del relatore.

ULIANICH. Sono argomentazioni che possono avere un loro valore ma non risultano convincenti sul piano dell'espressione filologica; potrebbe nascere una discussione sull'interpretazione dei dati relativi al numero di ore di studio poichè è un istituto con orari elastici, che concede libertà nella scelta delle materie allo studente, così come accade a livello universitario.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di sospendere momentaneamente la seduta per recarci in Aula.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,55 e sono ripresi alle ore 11,20.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Durante questa breve pausa ho elaborato alcuni emendamenti che spero soddisferanno il col-

lega Ulianich, pur considerando che ancora non è giunta la verifica richiesta.

Il primo emendamento tende ad introdurre, al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: «è riconosciuto», le altre: «nella Repubblica Italiana» e, dopo la parola: «legale», le altre: «ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge».

Il secondo emendamento tende ad introdurre, al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: «e straniera», le altre: «in cui tale diploma è rilasciato dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e che siano incluse nell'elenco di cui al comma successivo», e a sopprimere quindi le parole: «la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione»; esso tenda altresì ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: «impiegato», le altre: «nonchè del riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra». Attraverso tali emendamenti si mette in evidenza il duplice obiettivo del riconoscimento dell'Ufficio del baccellierato di Ginevra e dell'accertamento delle caratteristiche possedute da queste scuole, che deve esser fatto dal Ministero della pubblica istruzione.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che il procedimento debba essere inverso, cioè che prima avvenga l'accertamento e poi il riconoscimento.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se il procedimento fosse inverso creeremmo un movimento di proporzioni molto ampie che potrebbe portare inutile lavoro; molte scuole, infatti, potrebbero avanzare la domanda, potrebbero ricevere il riconoscimento di Ginevra e non essere conformi alle esigenze della scuola italiana. Per cui è necessario innanzi tutto il riconoscimento, a cura del Ministero che constaterà e verificherà.

Infatti il riconoscimento di Ginevra è dato a una miriade di scuole di tutti i continenti, alcune delle quali hanno caratteristiche molto diverse rispetto alle nostre; quindi mi sembra giusto il controllo da parte del Ministero. Tuttavia dobbiamo evitare di dare la stura alle numerose scuole che chiedono al Ministero della pubblica istruzione di applicare una procedura del tutto diversa da quella attualmente seguita.

PRESIDENTE. Credo che gli emendamenti del senatore Spitella colgano un serio problema che risulta da questo articolato; mi riferisco al preciso rapporto che deve intercorrere, in base ad una chiara norma, tra il riconoscimento dell'Ufficio di Ginevra e il riconoscimento del Ministero della pubblica istruzione italiano. Nel testo non è affatto chiaro tale rapporto e quindi dobbiamo definirlo, cioè dobbiamo stabilire se è prioritario il riconoscimento dell'Ufficio di Ginevra o lo è quello del Ministero della pubblica istruzione.

Non credo, senatore Spitella, che con i suoi emendamenti il problema possa essere risolto, ma la questione è stata posta per arrivare ad una soluzione sulla quale voglio riflettere anche personalmente. Se affronteremo nei giusti termini i nodi esistenti, credo che anche i quesiti del senatore Ulianich non avranno più ragion d'essere.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOT. ETTORE LAURENZANO